

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2033 DEL 07/12/2022

### **O G G E T T O**

RECLAMO PROMOSSO DALL'AZIENDA ULSS 8 BERICA AVVERSO L'ORDINANZA DEL 28.11.2022 DEL TRIBUNALE DI ROVIGO DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO OPPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GUERRATO S.P.A. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA E NOMINA DEL DIFENSORE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 2157/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce quanto segue:

“Premesso che:

- con deliberazione n. 98 del 31.01.2018 l'Azienda ULSS 8 Berica autorizzava la costituzione in un giudizio civile radicato dalla società Guerrato S.p.a. di Rovigo avanti al Tribunale di Venezia - Sezione specializzata Impresa, avente ad oggetto l'accertamento delle responsabilità relative alla risoluzione del contratto d'appalto dei “Lavori di 1^ Fase Funzionale per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montebelluna Maggiore” CUP D27E13000090008 – CIG 6325376965, stipulato tra l'allora ULSS 5 “Ovest Vicentino” (confluita nell'Azienda ULSS 8 Berica) e la stessa Guerrato S.p.a. in data 22.03.2016, con rep. n. 486, prot. n. 10682/2016, conferendo allo scopo il mandato defensionale all'avv. Mario Testa del foro di Padova;
- all'esito del giudizio, iscritto al registro generale contenzioso n. 13146/2017, con sentenza n. 2050/2021 del 27.10.2022 il Tribunale di Venezia, rigettava le domande svolte dalla Guerrato S.p.a., accoglieva le difese dell'Azienda e contestualmente condannava la medesima Società al pagamento in favore dell'Ente di euro 3.586.411,48, oltre interessi, spese di CTU e spese di lite;
- con deliberazione n. 605 del 15.04.2022 l'Azienda ULSS 8 Berica autorizzava l'esecuzione forzata, nei confronti della società Guerrato S.p.a., della citata sentenza conferendo a tal fine mandato defensionale all'avv. Mario Testa del foro di Padova, il quale dava avvio all'esecuzione notificando formale atto di precetto;
- in data 06.05.2022 è stato notificato all'avv. Testa, difensore dell'Azienda, e da questi trasmesso all'Ente con mail ricevuta al prot. n. 49761 del 06.05.2022, atto di citazione in opposizione al precetto, promosso avanti al Tribunale di Rovigo, da parte della società Guerrato S.p.a., volto a contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa;
- in data 16.05.2022 la medesima società opponente ha altresì notificato all'avv. Testa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto, promossa avanti al Tribunale di Rovigo, unitamente al provvedimento con cui il Giudice ha disposto la sospensione *inaudita altera parte* dell'efficacia esecutiva, con contestuale fissazione dell'udienza per la trattazione dell'istanza;
- con deliberazione n. 1086 del 30.06.2022 l'Ente ha autorizzato la costituzione nel giudizio di opposizione al precetto instaurato avanti al Tribunale di Rovigo dalla predetta Guerrato S.p.a., rinnovando l'incarico defensionale all'avv. Mario Testa del foro di Padova;
- con ordinanza del 28.11.2022 il Tribunale di Rovigo (R.G. 934 /2022- 1) ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto nei confronti della Guerrato S.p.a., disponendo la prosecuzione del procedimento;
- con comunicazione del 29.11.2022 l'avv. Mario Testa rappresentava all'Ente l'opportunità di proporre reclamo avverso il suindicato provvedimento, ritenuto errato sotto differenti profili, e ciò anche per la prosecuzione del giudizio, al fine di evitare che in un'eventuale riunione dei procedimenti pendenti con la predetta Società il Giudice competente possa opporre all'Ente di non aver interposto reclamo.

Preso atto dell'ordinanza del 28.11.2022 del Tribunale di Rovigo (R.G. 934/2022 -1), che ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto nei confronti della Società Guerrato S.p.a.;

Vista la comunicazione dell'avv. Testa con la quale ha rappresentato la convenienza per l'Ente di proporre reclamo avverso la succitata ordinanza;

Ritenuto pertanto opportuno proporre reclamo avverso l'ordinanza del 28.11.2022 del Tribunale di Rovigo (R.G. 934/2022 -1), al fine di tutelare gli interessi dell'Azienda Sanitaria, risultando necessario affidare il mandato al medesimo Legale che ha gestito tutto il complesso contenzioso nei confronti dell'Impresa Appaltatrice, in precedenza succintamente riepilogato;

Visto il preventivo di spesa per l'attività di difesa in giudizio, in causa dal valore indicato pari ad euro 3.722.509,99, presentato dallo stesso avv. Testa con comunicazione al prot. n. 124392 del 02.12.2022, per euro 10.280,00 oltre IVA, CPA, spese e rimborso delle spese generali nel limite del 15%, corrispondente ai parametri medi dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014 ridotti del 40%;

Preso atto dell'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09; sez. Giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 509/2021) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigore del D.Lgs 50/2016, ove si ritiene che il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto congruo il preventivo presentato, poiché in linea con quanto in merito previsto dal Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale;

Ritenuto pertanto opportuno, anche per ragioni di continuità di patrocinio, di affidare la difesa dell'Azienda, conferendogli ogni più ampio potere, nel procedimento di reclamo avverso l'ordinanza del 28.11.2022 del Tribunale di Rovigo (R.G. 934/2022) all'avv. Mario Testa del foro di Padova, inserito nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017";

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di prendere atto dell'ordinanza del 28.11.2022 del Tribunale di Rovigo (R.G. n. 934/2022-1) con la quale il Giudice ha confermato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto nei confronti della Società Guerrato S.p.a.;
2. di proporre reclamo avverso la summenzionata ordinanza del Tribunale di Rovigo, al fine di tutelare gli interessi dell'Azienda, secondo quanto espresso in parte motiva;
3. di conferire a tal fine il mandato defensionale, con ogni più ampio potere, all'avv. Mario Testa del foro di Padova, con domicilio eletto c/o lo studio dell'avv. Stefano Cappellini in Rovigo, Corso del Popolo n. 161;

4. di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del procedimento, la spesa relativa alla gestione della vertenza è stata calcolata dal professionista in complessivi euro 10.280,00 oltre IVA, CPA, spese e rimborso delle spese generali nel limite del 15%, costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2022, conto 55.07.219 ("Consulenze legali");
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(per il dr. Salvatore Barra - dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---